



ottobre 2024

taxnews

*Informazioni sulle novità
normative, di prassi e
giurisprudenza*

imposte dirette | iva e imposte indirette
| finanza agevolata

Imposte dirette

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 126 del 31.07.2024 - Disciplina del ravvedimento operoso nell'ambito dell'adempimento collaborativo
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2024 - Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2024 - Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023
- D.Lgs. 128/2024 - Obblighi di informativa sulle imposte sul reddito da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali
- Circolare n. 18/E del 17.09.2024 - Disciplina del Concordato Preventivo Biennale e Risoluzione n. 48/E del 19.09.2024 - Versamento mediante modello F24 delle somme dovute in relazione al Concordato Preventivo Biennale
- Risposta ad interpello n. 187/2024 - Revoca tardiva del regime di consolidato fiscale - Limiti al ricorso alla remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012
- Sentenza della Corte di Cassazione n. 23628 del 03.09.2024 - Rimborso ritenuta su dividendi direttiva madre-figlia
- Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 24344 del 10.09.2024 - Mancata applicazione della disciplina della tassazione di gruppo in presenza di società controllante estera - Compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. - deducibilità interessi passivi
- Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25757 del 26.09.2024 - Esercizio di competenza fiscale cessione beni mobili

IVA e imposte indirette

- Risposta ad interpello n. 182/2024 - Trattamento ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 633/1972
- Risposta ad interpello n. 180/2024 - IVA - Consolidato fiscale - Cessione e compensazione del credito IVA trimestrale - art. 117 e ss., del Tuir
- Consulenza giuridica n. 4/2024 - Fertilizzanti di provenienza estera - Aliquota IVA 4 per cento
- Risoluzione n. 47/2024 - Esclusa l'emissione di note di variazione in caso di liquidazione ordinaria ed estinzione di una società mediante cancellazione dal Registro delle Imprese

Finanza agevolata

- Decreto direttoriale del 06.08.2024 - Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ 2024: da ottobre si aprono gli sportelli per la tutela della proprietà industriale
- Legge n. 18/2024 - Bonus Quotazione 2024
- Legge n. 234/2021 - Attivato il Fondo per la ricerca e sviluppo nel settore biomedico
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 02.04.2024 - Credito di imposta per Eco imballaggi: definiti i termini per l'apertura dello sportello per la presentazione delle istanze





Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 126 del 31.07.2024 - Disciplina del ravvedimento operoso nell'ambito dell'adempimento collaborativo

Con il D.M. 126/2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. 212 del 10.09, è stato previsto che i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e che rilevano omissioni o irregolarità nella determinazione o nel pagamento delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate, oppure intendono conformarsi alle indicazioni fornite dall'Agenzia, possono regolarizzare spontaneamente la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso ex art. 13, Dlgs n. 472/1997. Il Decreto stabilisce una procedura specifica per i contribuenti che operano sotto il regime di adempimento collaborativo, valida per i periodi di applicazione del regime stesso. Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre.

In particolare, i contribuenti interessati possono presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione che contenga tutti gli elementi informativi utili a consentire all'ufficio una disamina esaustiva del caso, e calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

La comunicazione, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta e presentata all'ufficio competente tramite consegna a mano, spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite PEC.

Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate notificherà al contribuente uno schema di ricalcolo, contenente l'importo delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti. Il contribuente avrà un termine di almeno sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, l'Ufficio, dopo aver valutato le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo in cui indica l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi relativi alla violazione comunicata, specificando anche la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui il contribuente dovrà procedere al pagamento. Il contribuente ha la facoltà di anticipare la chiusura della procedura effettuando il versamento delle somme indicate nello schema di ricalcolo predisposto dall'Ufficio.

La procedura si conclude con il pagamento degli importi dovuti, come risultanti dall'atto o dallo schema di ricalcolo, e, ove necessario, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2024 - Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto del 03.10.2024 che introduce modifiche al precedente decreto del 29.04.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 07.06.2024, relativo all'"Approvazione del codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo".

Le modifiche sono state apportate per semplificare il processo di adozione delle disposizioni del codice di condotta, integrandolo meglio nei sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali dei contribuenti che partecipano al regime di adempimento collaborativo.

Nella versione originale del decreto del 29.04.2024, l'art. 1 prevedeva che il codice di condotta dovesse essere sottoscritto dall'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti contestualmente alla loro ammissione al regime. Inoltre, per i contribuenti già ammessi al regime alla data di entrata in vigore del decreto, l'art. 2 stabiliva che la sottoscrizione del codice dovesse avvenire entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Tuttavia, considerando che le prescrizioni del codice di condotta hanno efficacia diretta in quanto riepilogano i doveri previsti dal D. Lgs. 128/2015, il Ministero ha ritenuto che l'obbligo di sottoscrizione formale del codice rappresentasse un inutile aggravio burocratico per i contribuenti e per l'Agenzia delle Entrate. Per questo motivo, è stata eliminata la disposizione che richiedeva la firma del codice contestualmente all'ammissione al regime (art. 1, comma 2) e quella che imponeva la sottoscrizione entro 120 giorni per i contribuenti già ammessi (art. 2).

Queste modifiche riducono gli oneri amministrativi e semplificano la gestione del regime di adempimento collaborativo, senza compromettere l'efficacia delle prescrizioni del codice.



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.04.2024 - Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, supplemento ordinario 34 del 10 settembre, il decreto datato 29.04.2024, che approva le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Le modifiche riguardano diversi aspetti ma sono principalmente collegate all'introduzione di correttivi straordinari per il periodo d'imposta 2023, basati sulla misura della riduzione dei margini individuali (determinati dal rapporto tra ricavi/compensi e costi intermedi) subita da ciascun contribuente tra il 2023 e il 2022.

Questi cambiamenti sono principalmente dovuti al nuovo contesto economico, influenzato dalle tensioni geopolitiche, dai prezzi dell'energia e dei beni alimentari, nonché dall'andamento dei tassi di interesse.

In particolare, le integrazioni contenute nel decreto riguardano gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta, necessari per tener conto delle situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo legate alla localizzazione geografica del contribuente.

Il decreto chiarisce anche le misure necessarie per considerare gli effetti del ciclo economico settoriale. Viene inoltre aggiornato il metodo di calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati dai decreti del viceministro dell'economia e delle finanze del 08.02.2023 e del 18.03.2024, con la disattivazione di alcuni indicatori di anomalia e la modifica delle soglie di riferimento.

È previsto anche l'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, in seguito alla creazione di nuovi comuni ed alla ridenominazione di altri nel corso del 2023. Infine, sono state apportate modifiche all'indice sintetico di affidabilità fiscale DM05U, in merito alla "*Territorialità dei factory outlet center*", e all'indice sintetico DG44U, con riferimento all'aggiornamento delle "*aree gravitazionali*".

D.Lgs. 128/2024 - Obblighi di informativa sulle imposte sul reddito da parte delle imprese multinazionali di grandi dimensioni e delle loro succursali

Nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 12 settembre (Serie Generale n. 214) è stato pubblicato il D.L. 128/2024 che recepisce la Direttiva UE 2021/2101, in materia di comunicazione delle informazioni relative all'imposta sul reddito da parte di determinate imprese e succursali. In particolare, il Decreto modifica il D. Lgs. 139/2015, inserendo il Capo I-bis, rubricato «*Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE*».

Detta Direttiva impone alle grandi multinazionali l'obbligo di rendere pubbliche, attraverso una specifica informativa, le imposte sul reddito versate in ciascun Paese dell'Unione Europea e nei Paesi terzi in cui le stesse operano. L'obiettivo è migliorare la trasparenza aziendale e consentire un maggiore controllo pubblico sulle strategie fiscali adottate dalle multinazionali, a beneficio sia del pubblico che degli *stakeholder*.

I soggetti obbligati (art. 5-ter) sono:

- a) Società capogruppo con ricavi consolidati oltre 750 milioni di euro;
- b) Società autonoma con ricavi oltre 750 milioni di euro;
- c) Società controllata da una capogruppo di un paese terzo con ricavi consolidati oltre 750 milioni di euro;
- d) Succursale (intendendosi per tale una stabile organizzazione, ex art. 162 TUIR), qualora l'impresa che l'ha aperta sia:
 - «*parte di un gruppo del quale non fanno parte società controllate da una impresa capogruppo di un paese terzo i cui ricavi consolidati eccedono ... 750 milioni di euro*», oppure
 - un'impresa autonoma con ricavi oltre 750 milioni di euro.

Per rientrare nell'obbligo, la soglia di ricavi deve essere superata per due esercizi consecutivi.



La comunicazione sulle imposte sul reddito deve includere le seguenti informazioni (art. 5-quinques):

- I. nome dell'impresa, esercizio finanziario di riferimento e valuta usata;
- II. elenco delle imprese consolidate (se capogruppo), distinguendo tra quelle nell'Unione Europea e quelle ubicate in giurisdizioni fiscali non cooperative, specificando se appartengono agli allegati I o II delle liste del Consiglio;
- III. breve descrizione delle attività delle imprese;
- IV. numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno;
- V. ricavi complessivi, comprese le operazioni con parti correlate;
- VI. L'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;
- VII. Per ciascuna giurisdizione fiscale:
 - L'importo dell'imposta sul reddito maturata nell'esercizio;
 - L'importo dell'imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa;
- VIII. L'importo degli utili non distribuiti al termine dell'esercizio.

Le informazioni di cui sopra possono essere fornite secondo le modalità previste dall'art. 4, D.M. 23.02.2017 (Country by Country Reporting).

La comunicazione di cui all'art. 5-quinques va redatta entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la stessa è predisposta (art. 5-sexies) e deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza e deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione della medesima anche sul sito internet della società.

Il soggetto incarico di effettuare la revisione legale dei conti della società deve verificare:

- Il ricorrere o meno dell'obbligo di redazione della comunicazione;
- L'avvenuta predisposizione e pubblicazione della stessa.

Nel caso di mancata osservanza delle disposizioni, è prevista la comminazione di apposite sanzioni di natura amministrativa in capo agli amministratori.



Circolare n. 18/E del 17.09.2024 - Disciplina del Concordato Preventivo Biennale e Risoluzione n. 48/E del 19.09.2024 - Versamento mediante modello F24 delle somme dovute in relazione al Concordato Preventivo Biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è stato introdotto dal D.Lgs. 13/2024, con durata biennale (periodi di imposta 2024 e 2025), e prevede la possibilità di predefinire, tramite accordo con l'Agenzia delle Entrate, il reddito imponibile rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Possono accedere al CPB i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti: i soggetti che applicano gli ISA (ad eccezione di quelli che si avvalgono di una causa di esclusione o che non abbiano presentato il modello ISA nel periodo di imposta precedente a quello di adesione al concordato) ed i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014, per i quali l'adesione al CPB rileva per il solo anno 2024. Anche le società di persone possono accedere al CPB se in possesso dei requisiti necessari e, in caso di adesione, la proposta impatta i soci che dichiarano il reddito imputato per trasparenza.

I requisiti di accesso al CPB prevedono che il contribuente per l'anno 2023 non debba avere debiti tributari/contributivi definitivamente accertati d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni) entro il termine per l'accettazione della proposta (per il limite di 5.000 euro non si tiene conto dei debiti oggetto di rateazione o sospensione).

Tra le cause di esclusione rientrano: l'inizio dell'attività nel 2023, l'avvio di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento...), aver conseguito nel 2023 redditi d'impresa esenti/non imponibili in misura superiore al 40% del reddito complessivo dichiarato, non aver presentato la dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB (FY2021, FY2022 e FY2023), condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000.

Il concordato preventivo biennale perde efficacia se, in uno dei periodi d'imposta in cui è vigente, cessa o viene modificata l'attività, si verificano circostanze eccezionali (es. calamità naturali), che hanno determinato la contrazione della base imponibile effettiva in misura eccedente il 30% rispetto a quella concordata o vengono consuntivati ricavi superiori ad euro 7.746.853. Costituiscono, invece, cause di decadenza: l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati o la commissione di altre violazioni di grave entità (es. comunicazione inesatta e/o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in modo tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%).

Tra i principali benefici legati all'adesione al CPB:

1. esenzione da tassazione dell'eventuale maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato per il biennio 2024-2025;
2. nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi (potranno comunque essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal concordato);
3. anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (c.d. *società di comodo*).

Inoltre, è prevista una misura premiale opzionale per tutti i contribuenti che aderiscono al concordato, ovvero la possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva la parte di reddito d'impresa derivante dall'adesione al CPB che eccede il reddito dichiarato nel periodo di imposta precedente (2023). Ad esempio, i soggetti ISA che ottengono un punteggio pari o superiori a 8 godono di un'aliquota sostitutiva del 10% sul reddito eccedente, quelli che hanno ottenuto a un punteggio compreso tra 6 e 8 godono un'aliquota sostitutiva del 12% ed, infine, ad un punteggio ISA inferiore a 6 corrisponde un'aliquota sostitutiva del 15%.

Per i forfetari, invece, l'imposta sostitutiva ammonta al 10% o al 3% in caso di attività nuove.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è da effettuarsi entro il termine del pagamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.



È possibile aderire al CPB compilando la sezione dedicata all'interno del Modello ISA (per i contribuenti ISA) o attraverso la sezione dedicata all'interno del Quadro LM del Modello Redditi PF 2024 (per i contribuenti forfetari); la sezione è costituita da quattro parti (tre per i forfetari) che variano parzialmente a seconda della natura del contribuente:

1. condizioni di accesso: occorre dichiarare la sussistenza dei requisiti per accedere al regime e l'inesistenza di cause di esclusione;
2. dati contabili (sezione prevista solo per i contribuenti ISA): i contribuenti ISA devono dichiarare il reddito di impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta IRAP rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato;
3. proposta di reddito concordato per il biennio 2024 - 2025: l'Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato in coerenza con i dati forniti dal contribuente utilizzando la propria banca dati e tenendo conto dell'andamento economico dei mercati e della redditività del settore. Il contribuente può, inoltre, segnalare la sospensione (per un periodo almeno pari a 30 giorni) delle attività economiche a causa di eventi straordinari godendo di una riduzione del reddito concordato (es. ad una sospensione delle attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni corrisponde una riduzione del reddito concordato del 10%, per una sospensione delle attività da 60 a 120 giorni la riduzione del reddito concordato sarà del 20% e così via);
4. accettazione della proposta e firma dichiarazione sostitutiva nell'apposita sezione.

L'adesione alla proposta offerta dall'Amministrazione finanziaria si concretizza con la sua accettazione entro e non oltre il 31.10.2024, termine di trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi.

Al termine del biennio oggetto di concordato (2024-2025), il contribuente, qualora sussistano i requisiti per accedervi, può decidere di rinnovare l'adesione al concordato secondo le suddette modalità salvo sopravvenute disposizioni.

Risposta ad interpello n. 187/2024 - Revoca tardiva del regime di consolidato fiscale - Limiti al ricorso alla remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis non è applicabile nel caso in cui l'adempimento di natura formale rappresenti una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

Con riferimento alla possibilità di sanare le c.d. "revoche dimenticate" con riferimento ai regimi opzionali con rinnovo automatico, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato con la circolare n. 8/E del 07.04.2017 che per il mancato esercizio della revoca dell'opzione possa trovare applicazione l'istituto della *remissione in bonis*, di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012.

A tal fine occorre che il contribuente abbia al contempo tenuto un "comportamento concludente" compatibile con il regime prescelto, senza aver espresso altre opzioni, ed abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.



Sentenza della Corte di Cassazione n. 23628 del 03.09.2024 - Rimborso ritenuta su dividendi direttiva madre-figlia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23628, ha evidenziato che, al fine di individuare il titolare effettivo - in caso di richiesta di rimborso della ritenuta italiana sui dividendi erogati alla società controllante olandese - il c.d. «*dominion test*» che valuta la capacità della società di disporre liberamente dei redditi percepiti, senza che vi siano obblighi di rimettere il flusso reddituale ad un terzo, potesse considerarsi soddisfatto nonostante il fatto che una parte dei dividendi non venisse pagata per effetto di compensazione di somme tra le parti.

Più in dettaglio, nel caso trattato dalla Suprema Corte, la Società aveva presentato richiesta di rimborso sul presupposto dell'esistenza dei requisiti di cui alla direttiva 90/435/CEE (cd. «direttiva madre-figlia») per usufruire dell'esenzione della ritenuta in parola.

Avverso il silenzio-rifiuto la Società madre Olandese ha presentato ricorso avanti la CTP di competenza e, all'esito negativo del primo grado di giudizio, ha proposto appello alla CTR che, ancora una volta, non ha accolto le ragioni della Società per il fatto di non aver fornito la prova di essere la beneficiaria effettiva dei dividendi distribuiti dalla controllata italiana, né di essere soggetta alle imposte olandesi nei periodi di imposta interessati.

Avverso la sentenza di appello, la Società ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha chiarito che per individuare la qualità di beneficiario effettivo occorre effettuare tre test: «*substantive business activity test*», relativo alla verifica dello svolgimento di una attività effettiva da parte della società percipiente; «*dominion test*», che verifica se la società possa disporre liberamente delle somme percepite o sia invece tenuta a rimetterle ad un soggetto terzo ed il «*business purpose test*», che verifica le ragioni economiche dell'interposizione della società percipiente nel flusso reddituale.

La Cassazione, come già anticipato, ha accolto il ricorso in relazione ai tre motivi di cui sopra chiarendo che il fatto che parte dei dividendi distribuiti siano stati utilizzati a parziale compensazione con debiti per finanziamenti erogati dalla società figlia non esclude di per sé a monte il potere di disporre delle somme distribuite a titolo di dividendi dalla controllata per il miglior perseguimento delle finalità del gruppo in relazione all'attività economica concretamente esercitata.

Ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 24344 del 10.09.2024 - Mancata applicazione della disciplina della tassazione di gruppo in presenza di società controllante estera - Compatibilità con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E. - deducibilità interessi passivi

La Cassazione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito alla questione di compatibilità degli artt. 117, c. 1 e 2, e 96, c. 5-bis, del Tuir (nella formulazione vigente *ratione temporis*), con gli artt. 49 e 54 T.F.U.E., in tema di libertà di stabilimento. In particolar modo, viene chiesto di valutare la compatibilità di detti articoli con le disposizioni comunitarie, nella parte in cui escludono «*la possibilità di applicare la disciplina del c.d. consolidato nazionale allorquando la società controllante non sia residente in Italia e non abbia potuto effettuare un'esplicita opzione per la tassazione di gruppo (non potendo, conseguentemente, beneficiare dei relativi effetti, con particolare riguardo all'integrale deducibilità degli interessi passivi)*».

La questione riguarda, quindi, la disciplina del consolidato fiscale vigente prima delle modifiche operate dal D.Lgs. 147/2015 che ha introdotto, come noto, la possibilità per un soggetto non residente di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante.

Nell'operare il rinvio pregiudiziale, la Corte fa riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 12.06.2014, secondo la quale «*gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una società controllante residente può costituire un'entità fiscale unica con una controllata di secondo livello residente qualora la detenga tramite una o più società residenti, ma non può costituire tale entità qualora detenga detta controllata tramite società non residenti che non dispongono di una sede stabile in detto Stato membro*».



La Cassazione osserva altresì che anche nella Relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. 147/2015 viene rilevato che la previgente disciplina del consolidato - prevedendo “*che un soggetto non residente possa esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna controllata - si pone in contrasto con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia*”.

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 25757 del 26.09.2024 - Esercizio di competenza fiscale cessione beni mobili

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25757, ha disposto che l’individuazione dell’esercizio di competenza fiscale di una cessione di beni mobili corrisponde al momento in cui i beni escono dalla materiale disponibilità del venditore e vengono trasportati e montati presso la sede dell’acquirente e non a quello in cui la parte venditrice avvisa la parte acquirente della messa a disposizione del bene presso un suo magazzino.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla Società, ai fini Ires ed Irap, una cessione di beni mobili, riqualificandola come un contratto di appalto, con la conseguenza che i relativi ricavi avrebbero dovuto essere imputati all’anno in cui la prestazione di servizio prevista nel contratto era stata completata (ex art. 109, comma 2, lett. b), del Tuir) e, comunque, al momento della effettiva consegna e non della messa a disposizione agli acquirenti dei macchinari, senza averli trasportati e montati e senza avere ancora fatturato il corrispettivo della cessione.

La Società ha impugnato l’atto impositivo avanti la CTP di competenza ribadendo che si trattava di cessione di beni mobili e non di contratto di appalto e che, pertanto, era applicabile la lett. a), dell’art. 109, comma 2, del Tuir.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso - in quanto ha ritenuto che si trattasse di cessione di beni e che la consegna si fosse concretizzata al momento della messa a disposizione dei beni agli acquirenti - ed ugualmente ha fatto il giudice di secondo grado a cui l’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso per Cassazione basato su tre motivi. In particolare, secondo l’Ufficio, nella sentenza di secondo grado, la CTR: i) non aveva valutato se la messa a disposizione del bene agli acquirenti, presso un suo magazzino, concretizzasse il passaggio di disponibilità, di cui al citato art. 109, del Tuir; ii) avrebbe errato nel qualificare i contratti come cessioni di beni e non prestazioni di servizi o, comunque contratti con causa mista, nei quali sarebbe stata prevalente la componente di servizio; iii) avrebbe errato nel ritenere che la consegna dei macchinari si fosse concretizzata nell’anno di imposta indicato dalla Società contribuente con la mera messa a disposizione dei beni e prima del trasporto e del montaggio degli stessi presso gli acquirenti.

La Suprema Corte, pur cassando i primi due motivi di ricorso, ritenendo, in particolar modo, qualificabile la fattispecie come cessione di beni, ha accolto l’ultimo motivo del ricorso, ritenendo che, ai fini della applicazione dell’art. 109, comma 2, lett. a), del Tuir, la consegna dei beni vada individuata nel momento in cui si verifica il trasferimento della disponibilità materiale dei beni.



Risposta ad interpello n. 182/2024 - Trattamento ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 633/1972

L'Agencia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 182, ha chiarito che la prova dell'esportazione, necessaria per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, può essere fornita anche mediante documentazione diversa da quella doganale. Tuttavia, per essere considerata valida, la prova deve essere certa e incontrovertibile, come nel caso di un'attestazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione del Paese terzo di destinazione della merce.

Il caso esaminato riguardava le condizioni di applicabilità del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 633/1972, con riferimento alle cessioni di beni con trasporto o spedizione degli stessi al di fuori del territorio dell'Unione europea, entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, *“secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo (...), in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo”*.

In primo luogo, nella risposta a interpello, è stato affermato che, pur in assenza del decreto ministeriale richiesto dalla lett. b-bis) in esame, la disposizione è da ritenersi pienamente efficace. L'Agencia delle Entrate specifica che, nelle more dell'emanazione dello stesso, continua a trovare applicazione il D.M. 379/1998. Peraltro, viene sottolineato che la cessione di beni realizzata nel caso di specie, a titolo gratuito, avviene in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, inserendosi all'interno di un meccanismo unionale cui lo Stato è tenuto a dare attuazione, in ottica di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Ue ed altri Paesi terzi al fine di migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi.

In secondo luogo, nel documento di prassi vengono indicate le modalità mediante le quali il cessionario che effettua l'esportazione può fornire prova dell'avvenuta uscita dei beni dal territorio unionale. Sul piano normativo, l'art. 8 comma 1 lett. b-bis) stabilisce che *“la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale”*. Tuttavia, al di là del tenore letterale, l'Agencia delle Entrate fornisce un'interpretazione ampia rispetto alla prova che può essere fornita, facendo leva sulla giurisprudenza formatasi in materia. Nello specifico, la Cassazione n. 25454/2018 ha ammesso che, a determinate condizioni, la prova possa essere fornita con ogni mezzo, *“non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità”*. Affinché la prova sia valida e consenta l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, è però richiesto che essa sia *“certa e incontrovertibile, quale è, per esempio, l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana”* (Cass. n. 1570/2014, Cass. n. 10356/2022, Cass. n. 11112/2022). Inoltre, la Corte di Giustizia Ue (causa C-275/18 del 28 marzo 2019) ha riconosciuto la legittimità del regime di “esenzione”, previsto dalla corrispondente norma unionale per i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'Ue, purché vincolati al regime doganale dell'esportazione, se è dimostrato che sussistono le condizioni sostanziali del regime, tra cui *“in particolare quella che richiede l'uscita effettiva dal territorio dell'Unione dei beni interessati”*.

Nel caso oggetto dell'interpello, i beni erano stati ceduti a titolo gratuito, nell'ambito di un'iniziativa promossa a livello internazionale e spediti da una società italiana ad una Pubblica Amministrazione, allo scopo di fornire sostegno a un Paese terzo colpito da un evento bellico. Il materiale era consegnato presso un magazzino italiano e affidato alla citata Pubblica Amministrazione che, mediante un broker individuato dalla Commissione europea, provvedeva al trasporto e alla consegna alle Autorità del Paese terzo.

Considerate le peculiarità del caso, l'Agencia delle Entrate, con un approccio basato sulla giurisprudenza sopra citata, ha riconosciuto la validità anche della prova fornita dalla Pubblica Amministrazione poiché essa, secondo la procedura prevista dal programma unionale, era tenuta a fornire alla società cedente una notifica scritta attestante l'avvenuta ricezione della merce nel Paese extra Ue - con il dettaglio di natura, qualità e quantità dei beni esportati.



Risposta ad interpello n. 180/2024 - IVA - Consolidato fiscale - Cessione e compensazione del credito IVA trimestrale - art. 117 e ss., del Tuir

Con la risposta all'interpello n. 180/2024, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla possibilità di cedere al consolidato fiscale il credito IVA trimestrale chiesto in compensazione.

In particolare, le società istanti, Alfa e Beta, rappresentano che dal periodo di imposta 2021, Alfa aderisce in qualità di società consolidata al regime di tassazione di gruppo - disciplinato dagli art. 117 e ss. del TUIR - con la società consolidante Beta, controllante indiretta di Alfa. La società consolidata Alfa, nonostante rivesta la qualità di esportatore abituale, risulta strutturalmente a credito IVA ed ha proceduto a presentare il modello IVA TR al fine di chiedere l'utilizzo in compensazione di parte del credito relativo al I° trimestre 2024. Richiamando l'art. 12-*sexies* del D.L. n. 34/2019, il quale riconosce la possibilità di cedere a terzi i crediti IVA maturati su base trimestrale, la consolidata vorrebbe trasferire al consolidato fiscale la quota di credito IVA utilizzabile in compensazione, ed interroga l'Agenzia delle Entrate sulle modalità operative per effettuare tale trasferimento.

L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere all'interpello, precisa che ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. b), del D.M. 01.03.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES della *fiscal unit*, i crediti di imposta - utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 - per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato e, comunque, in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000 di euro (ex art. 34 della L. 388/2000). Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53, del 20.12.2004, è stato peraltro chiarito che i crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento del saldo IRES e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES senza che possa residuare in capo alla consolidante un'eccedenza a credito.

Con specifico riferimento ai crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, l'Agenzia osserva che, secondo l'attuale formulazione dell'art. 5, c. 4-*ter* del D.L. 70/1988, sono liberamente cedibili ai terzi non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione (come nel caso di specie).

Resta ferma tuttavia la possibilità per la società di trasferire al consolidato, ai fini della compensazione con l'IRES dovuta, l'eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

Consulenza giuridica n. 4/2024 - Fertilizzanti di provenienza estera - Aliquota IVA 4 per cento

Con la risposta n. 4/2024 ad istanza di Consulenza Giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la corretta aliquota da applicare ai «*fertilizzanti*» prodotti all'estero e commercializzati in Italia è pari al 4%, così come previsto dal n.19), Tabella A, parte II allegata al D.P.R. 633/1972.

In primis, l'Agenzia delle Entrate informa che la definizione di «*fertilizzante*» da prendere in considerazione è contenuta all'interno dell'art. 2, del D.Lgs. 75/2010, in quanto la L. 748/1984, citata al punto n.19) della Tabella A, è stata abrogata nel 2006.

Inoltre, viene illustrato che la libera circolazione dei fertilizzanti all'interno degli Stati Membri è resa possibile dall'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle merci (compresi i fertilizzanti) contenuto all'interno del Regolamento (UE) 2019/515, il quale stabilisce regole e modalità di applicazione.

Nello specifico, un operatore economico che intende commercializzare un prodotto all'interno del territorio italiano deve richiedere un'autorizzazione preventiva per commercializzare il bene allo Stato Membro di appartenenza. In Italia, l'autorità competente è rappresentata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il quale potrà autorizzarne o meno l'immissione sul territorio nazionale. Inoltre, il MASAF ha previsto per i fertilizzanti una regolamentazione dettagliata e un registro nazionale che ne garantisca la tracciabilità.

Alla luce di quanto descritto, pertanto, l'Agenzia delle Entrate conferma che l'aliquota IVA al 4% va applicata ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti in Italia che quando introdotti nel mercato nazionale, a seguito della predetta procedura di autorizzazione, ed inseriti in appositi registri del MASAF.



Risoluzione n. 47/2024 - Esclusa l'emissione di note di variazione in caso di liquidazione ordinaria ed estinzione di una società mediante cancellazione dal Registro delle Imprese

Con la Risoluzione in oggetto, l'Agenzia delle Entrate si è espressa circa la possibilità, in caso di liquidazione ordinaria di una società, di emettere note di variazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972.

In particolare, la Risoluzione in parola mira a chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali.

A tal riguardo, richiamando altresì la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21970/2021, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato la diversa finalità della procedura liquidatoria rispetto alle operazioni straordinarie (e.g. fusione):

- la fusione mira alla sostituzione della società incorporata con la società incorporante, la quale succede nei diritti e negli obblighi della società originaria e prosegue i rapporti sociali mediante un diverso assetto organizzativo;
- la liquidazione mira a concludere tutti i rapporti sociali, in quanto la società liquidata cessa di operare sul mercato e i soci non subentrano nell'esercizio delle posizioni ad essa riferibili.

Pertanto, in considerazione delle finalità della procedura di liquidazione ordinaria, a parere dell'Agenzia delle Entrate, venendo meno la "*continuazione dell'impresa*", non può esservi alcun subentro di altri soggetti nell'esercizio delle posizioni soggettive ad essa riferibili, ivi compresa la facoltà di emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Per cui, qualora la società si sia estinta prima dell'emissione della nota di variazione in diminuzione per recuperare la maggiore IVA a debito, con essa si estingue anche il diritto di credito che non può essere trasferito ai soci.



Decreto direttoriale del 06.08.2024 - Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ 2024: da ottobre si aprono gli sportelli per la tutela della proprietà industriale

Anche per il 2024 sono state confermate le misure per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Le risorse stanziare per i tre interventi ammontano complessivamente a 32 milioni di euro, di cui 20 milioni per Brevetti+, 10 milioni per Disegni+ e 2 milioni per Marchi+.

Le misure

La misura **Brevetti+** supporta l'acquisto di servizi specialistici connessi alla valorizzazione economica dei brevetti mediante un contributo a fondo perduto del valore massimo di euro 140.000. L'intensità agevolativa prevista è dell'80%, sono però previste delle premialità. In particolar modo:

- in possesso della certificazione della parità di genere, si può raggiungere l'85% dei costi ammissibili;
- Il contributo è elevato al 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari - con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS) - della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato ad uno dei suddetti enti pubblici, già trascritta all'UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

La misura **Disegni+** ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni in conto capitale a fronte di progetti che prevedono l'acquisizione di servizi specialistici esterni finalizzati alla messa in produzione e/o all'offerta sul mercato dei disegni e modelli. Le agevolazioni sono concesse fino all'80% delle spese ammissibili, entro l'importo massimo di euro 60.000 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. La percentuale è elevata all'85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

La misura **Marchi+** intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale fino al 95% delle spese ammissibili e per l'importo massimo di 9 mila euro per marchio.

Presentazione domande

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

- 29 ottobre 2024 per Brevetti+ (Invitalia);
- 12 novembre 2024 per Disegni+ (Unioncamere);
- 26 novembre 2024 per Marchi+ (Unioncamere).

Legge n. 18/2024 - Bonus Quotazione 2024

Il c.d. «bonus quotazione» è stato, inizialmente, introdotto con la legge di bilancio 2018, in attuazione dei commi da 89 a 92 dell'art. 1 della L. 205/2017 e consiste nella concessione di un credito di imposta pari alla metà dei costi sostenuti dalle PMI per spese di consulenza afferenti il processo di quotazione. Con il D.L. 215/2023 (c.d. "DL Proroghe"), convertito dalla L. 18/2024, la misura è stata nuovamente prorogata sino al 31.12.2024.

L'importo massimo del contributo spettante ha subito, nel tempo, delle modifiche come di seguito dettagliate:

- 500 mila euro, per le quotazioni avvenute dal 2018 al 2021;
- 200 mila euro per l'anno 2022;
- 500 mila euro dall'anno 2023;



Le imprese beneficiarie sono rappresentate dalle PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Spese ammissibili

Le spese ritenute ammissibili per accedere all'agevolazione sono le seguenti:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate: tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive e conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell'articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione.

Presentazione domande

Per le quotazioni avvenute nell'anno 2024, in relazione ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024, è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.



Legge n. 234/2021 - Attivato il Fondo per la ricerca e sviluppo nel settore biomedico

La Fondazione Enea Tech e Biomedical gestirà per conto del MIMIT il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, reso operativo per effetto dell'avviso del 20 settembre che definisce le modalità e i termini per presentare le domande di partecipazione.

Con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro, l'avviso ha ad oggetto il co-finanziamento sotto forma di contributo a fondo perduto in favore di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale dalla cui realizzazione possano derivare lo sviluppo di terapie, sistemi diagnostici e/o dispositivi medicali, che affrontino esigenze cliniche e di filiera insoddisfatte e con un impatto sull'impiego di competenze e di professionalità altamente qualificate nel settore biomedico.

Soggetti ammessi alla presentazione delle domande

È rivolto ai soggetti operanti nell'ambito della produzione e/o commercializzazione di prodotti farmaceutici, che svolgano attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale da almeno 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Le imprese devono avere almeno una sede operativa nel territorio nazionale al momento della prima erogazione del contributo, disporre di almeno un bilancio di esercizio che sia stato regolarmente approvato e depositato ed essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali.

Progetti ammissibili

I progetti dovranno:

- essere avviati entro e non oltre 90 giorni dalla delibera di concessione del contributo;
- avere durata non superiore a 36 mesi;
- prevedere un valore minimo di 20.000.000 di euro.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti in relazione a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dalla data di avvio dei medesimi e rientranti nelle seguenti categorie:

- spese di personale: personale dipendente, ricercatori, collaboratori, somministrati, tecnici e altro personale ausiliario, anche distaccato da una o più società del gruppo di appartenenza, purché a tempo pieno e per la durata della sua prestazione nel progetto, fino al 45% delle spese ammissibili;
- costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto entro i limiti di un importo pari al 35% delle spese ammissibili;
- le spese generali supplementari e altri costi di servizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, fino al 10% delle spese ammissibili.

Le domande possono essere presentate dal 1° ottobre sino al 29 novembre 2024.



Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 02.04.2024 - Credito di imposta per Eco imballaggi: definiti i termini per l'apertura dello sportello per la presentazione delle istanze

In data 25 settembre il MASE ha reso pubblici i termini per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023.

Il credito di imposta per “materiali di recupero” è rivolto alle imprese che hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, purché non destinati alla vendita.

Possono accedere al contributo le imprese che siano regolarmente costituite e attive, svolgano un'attività economica in Italia, tramite una sede principale piuttosto che una secondaria, non siano in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Spese ammissibili

Spese sostenute nell'annualità 2023 relative all'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
 - 1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - 2) gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

È fondamentale che prodotti e imballaggi rispettino specifici requisiti tecnici poiché al momento della presentazione dell'istanza saranno richieste le certificazioni tecniche di cui all'Allegato 1 del decreto 2 aprile 2024, oltre all'attestazione sull'effettivo sostenimento delle spese ed alle fatture di acquisto e alla relativa documentazione di pagamento.

L'agevolazione

Credito d'imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 per l'acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria.

Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dal 21 ottobre al 20 dicembre 2024.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 9 ottobre 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

